

TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1851

— 25 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge pel riordinamento dell'imposta prediale in Sardegna — Congedo — Seguito della discussione sull'articolo 1 del progetto di legge sulle risaie — Parlano in favore della prima parte dell'emendamento del senatore Fraschini i senatori Marioni, Massa Saluzzo e il ministro di marina e commercio; la combatte il senatore Moris — Adozione della prima parte dell'emendamento del senatore Fraschini, dell'aggiunta dell'ufficio centrale, e dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 — Il senatore Fraschini ritira la seconda parte del suo emendamento — Adozione dell'articolo 1 e dell'articolo 2 emendato dall'ufficio centrale — Articolo 3 — Aggiunta del senatore Pinelli, combattuta dal ministro di marina — Approvazione degli articoli 3, 4 e 5 colle modificazioni ed aggiunte dell'ufficio centrale — Articolo 6 — Nuova redazione dell'ufficio centrale accettata dal Ministero — Adozione dell'emendamento del senatore Des Ambrois e dell'articolo 6 — Articolo addizionale dell'ufficio centrale — Osservazioni dei senatori Mosca e Giulio — Risposte dei ministri dell'interno e di marina — Approvazione dell'articolo addizionale 6bis, e dell'articolo 7 — Aggiunta del senatore Plezza, combattuta, poi accettata dal ministro di marina, e dal relatore — Aggiunta del senatore Alfieri all'articolo 10 — Proposta sospensiva del senatore Di Pollone, ed approvazione del rinvio all'ufficio centrale delle aggiunte dei senatori Plezza e Alfieri.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale, che viene approvato senza osservazione.

PRESIDENTE. Suspendo il voto del Senato sopra una domanda di congedo, finchè il medesimo sia compiuto.

L'ufficio centrale istituito per l'esame della legge pel riordinamento delle contribuzioni prediali in Sardegna mi ha fatto conoscere che il suo rapporto è già in pronto. Invito dunque il signor relatore della Commissione, senatore Di Montezemolo, a volerne dar lettura.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DELLE CONTRIBUZIONI PREDIALI IN SARDEGNA.

DI MONTEZEMOLO, relatore. Legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 319.)

PRESIDENTE. Questo rapporto sarà dato alle stampe e distribuito ai signori senatori per la necessaria disamina.

Propongo che dopo l'intervallo legale per l'esame di questa legge voglia il Senato deliberare che la discussione seguita debba compiuto l'esame della legge che abbiamo per le mani: se non vi ha osservazione si stimerà che il Senato consente.

Il signor senatore Pallavicino Mossi avendo ricevuto notizie inquietanti sulla salute di sua madre ha dovuto partire da Torino, ed ha chiesto un congedo illimitato; seguendo la pratica già altre volte tenuta dal Senato, io propongo per ora che si accordi il congedo di un mese.

Chi a ciò consente voglia levarsi.

(È accordato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE RISAIE.

PRESIDENTE. Si continua la discussione sull'articolo 1 della legge sulle risaie e sull'emendamento Fraschini, del quale ieri si è fatto cenno.

La parola è al senatore Marioni.

MARIONI. Signori senatori, sul finire della seduta d'ieri, nell'ufficio centrale non essendovi stato accordo al riguardo dell'emendamento proposto dall'onorevole senatore Fraschini all'articolo 1 della legge provvisoria sulle risaie, ed avendo io aderito a siffatto emendamento nella prima parte in cui limita alle risaie introdotte dopo il 1849 le disposizioni in detto articolo sancite, vi prego a permettermi di esporre brevemente i motivi che mi hanno indotto a così opinare.

Se male non mi appongo, la disposizione dell'articolo 1 della legge conserva le risaie introdotte prima del 1849 nei territori e nei perimetri nei quali non era ammessa tale coltivazione dalle leggi precedenti tuttavia in vigore, perchè si è creduto che dette risaie siano state introdotte almeno da molti in buona fede, ritenendosi da questi che le leggi anteriori fossero cadute in disusuetudine, e che l'emanazione dello Statuto autorizzasse senza riserva la coltivazione del riso: io non divido quest'ultima opinione; ma tanto è vero che si è dessa propagata, che venne anche avanti il Senato propugnata.

Se quindi non m'inganno nello apprezzare il motivo che informa la disposizione di legge di cui è caso, parmi che la sua applicazione possa pure contemplare le risaie introdotte nel 1849, mentre a quell'epoca sussisteva tuttora la stessa opinione che dovette poi cessare dopo le discussioni seguite avanti il Parlamento nei primi mesi del 1850.

Un'altra considerazione poi mi ha mosso ad accogliere l'emendamento Fraschini. Le provincie nelle quali ha luogo la risicoltura sono quelle che nel 1849 furono maggiormente danneggiate dalla guerra; molti e molti di quei proprietari videro i già coltivati loro terreni manomessi e devastati; la stagione era già avanzata, e fu per essi buona ventura se hanno potuto trarre almeno qualche partito dai loro fondi colla coltura del riso. Postochè dovettero soggiacere ai gravissimi danni della guerra senza conseguire risarcimento, abbiano almeno il vantaggio di conservare quelle risaie che in quelle funeste circostanze dovettero formare per trarre qualche risorsa dai devastati loro terreni, purchè, ben inteso, non risultino desse pregiudizievoli alla pubblica salute.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Moris.

MORIS. Sostituendo nell'articolo 1 il 1849 al 1848, ne nasce che a quasi nulla si riduce la parte che si fa nella legge alla pubblica salute. Dovranno sopprimersi, così è proposto negli articoli successivi al 1°, quelle risaie sovra le quali siano cadute opposizioni riconosciute valide per motivi di salute. Ma la condizione delle risaie, per rispetto all'influenza che esercitano sull'umana salute, varia solo nel grado; sovra questo grado, cioè sul più o sul meno, dovrà versare il giudizio di soppressione. Per siffatto giudizio, vorrei ingannarmi, ma il numero di risaie che potranno sopprimersi, a meno che si prendano per base le distanze dagli abitati, sarà ristrettissimo: epperò quelle stabilite prima del 1849 in territori o perimetri banditi, continueranno, salvo ben poche eccezioni, a sussistere. Proponesi ora di sostituire nell'articolo 1 al 1848, il 1849; tanto quasi varrebbe invece di adottare tale sostituzione, il dichiarare che sussistono tutte le risaie sinora stabilite in contravvenzione alle leggi.

La Commissione sulle risaie fu unanime nel proporre nell'articolo 1 il 1848, e ciò massimamente per riguardi di salute, perchè, come già ho avuto l'onore di dire, le risaie ultime introdotte sono in generale le più vicine agli abitati, ed in conseguenza le più nocive.

Troppo, per mio avviso, il Senato sacrifica la salute pubblica all'interesse privato, se non adotta l'articolo 1 quale venne proposto.

MASSA SALUZZO. Le osservazioni che io verrò facendo al Senato sono dirette ad appoggiare l'emendamento del senatore Fraschini. Si combatte l'emendamento sotto l'aspetto della pubblica salute, e si crede che l'articolo come è redatto nella legge ministeriale debba conservarsi, a preferenza dell'emendazione proposta.

Io non credo che le ragioni di pubblica salute, le quali furono addotte, possano essere di tanto momento da dovere stabilire una così severa misura di differenza tra le risaie formate dopo il 1849, e quelle che sono state formate nel 1848 e negli anni antecedenti, in contravvenzione alla legge.

In primo luogo osserverò che se è vera la denominazione di legge provvisoria, che sta in fronte a quella che ora discutiamo, non si avrà più tanto da temere che la discussione su codeste risaie, che diconsi provvisorie, sia mandata al Consiglio dell'intendenza onde riconosca se esse siano o no mantenibili.

Nelle osservazioni fatte nella precedente tornata, io trovo argomento per persuadermi che questa legge avrà lo stesso carattere provvisorio delle leggi antecedenti, poichè noi sappiamo che una legge provvisoria emanò nel 1818; altre leggi emanarono nel 1838, ed il loro stadio provvisorio dura ancora di presente.

Questa legge è provvisoria finchè un'altra non verrà a distruggerla, e se un'altra non viene se non dopo 80 anni, noi

avremo una legge provvisoria la quale durerà 80 anni. Voglio dire con questo che la parola *provvisoria* nella legge non può indurre una convinzione che possa essere alla medesima provveduto più o meno presto, fra 5 o 10 anni; e conseguentemente tutto è rimesso all'eventualità di tempo.

O dunque si vuole stare alla conseguenza di una legge provvisoria che si spera sia prontamente ridotta in legge definitiva, e allora parmi non vi sia gran fatto da temere nel lasciare sussistere alcune risaie state coltivate nel 1849; ovvero si crede che questo provvisorio avrà un lungo stadio da percorrere, ed in questo caso sembrami vi sia una ragione di più da considerare, cioè quella che riguarda l'interesse dell'agricoltura, della proprietà privata e non soltanto quello della salute pubblica.

Se si adotta l'emendamento del signor senatore Fraschini, mi pare si provvederà all'uno ed all'altro interesse, voglio dire dall'un canto all'interesse dei particolari che formarono queste risaie, e dall'altro all'interesse della pubblica salute.

Se accoglie invece il Senato la proposizione dell'articolo come sta nel progetto, allora ne viene per conseguenza che resta assolutamente posto in disparte l'interesse delle proprietà.

Io credo adunque che la legge sarà più equa se si voige per equal parte sia all'interesse della pubblica salute che a quello della proprietà.

Ora dunque, proponendosi che le risaie eziandio formate durante il 1849 sieno sottoposte ad una consegna e mandate all'esame dei Consigli d'intendenza, o che si possano distruggere le nocive alla salute e conservare quelle non nocive, mi pare veramente che la legge consegua il doppio scopo, mentre che nel sistema dell'articolo come sta scritto non vi sarebbe assolutamente che lo scopo di distruzione.

Fra due sistemi, quello dell'emendamento ritiene i due scopi, così della proprietà come della pubblica salute, mentre il sistema dell'articolo non abbraccia che lo scopo della pubblica salute.

Io credo adunque che questo emendamento possa essere preferito nella votazione del Senato.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Debbo dichiarare a nome del Ministero che egli accetta l'emendamento Fraschini, e debbo quindi esporre le ragioni per cui adotta questa nuova proposizione.

I motivi che l'inducono specialmente a ciò sono due, ed entrambi di fatto.

Dalle notizie raccolte intorno alla coltivazione dei risi in questi ultimi anni risulterebbe che nel 1849 pochissime furono le nuove risaie, che chiamerò abusive. In quell'anno non era ancora stata discussa alcuna legge avanti al Parlamento. La questione era, si può dire, vergine, e come la maggior parte dei proprietari credevano, come erano infatti, vigenti le antiche leggi, gli abusi furono pochissimi.

Io posso parlare per esperienza di una della provincie più risicole dello Stato, e posso asserire che, nel 1849, la coltura del riso ricevette pochissima estensione.

Non fu così nel 1850. In quest'anno, quando gli agricoltori videro che le due Camere del Parlamento non avevano potuto concorrere per sanzionare un progetto di legge qualunque, quando dalla discussione risultò che per il 1850 vi sarebbe stata una tolleranza quasi assoluta, allora vi fu veramente abuso, e si pose a riso una quantità di terre che erano in circostanze legali poco convenienti per tale coltura; il ministro quindi, non riconoscendo veri inconvenienti nella coltivazione del riso del 1849, crede che possa adottarsi l'emendamento del senatore Fraschini, rimanendo un rimedio

nella legge stessa per quelle risaie che nel 1849 sarebbero state pericolose.

Si potrà forse trarre argomento di quanto ho asserito per accagionare il Ministero di inconseguenza, non estendendo al 1850 questo sistema.

Credo che, onde la legge possa essere applicata, conviene che piccolo sia il numero delle risaie, sulle quali può cadere discussione. Se per esempio in una provincia vi saranno 10, 20 casi in cui siavi dissenso sulla natura delle risaie, sarà possibile che l'intendente, a norma del prescritto delle leggi, emanì una provvidenza su le risaie abusive. Ma impossibile sarebbe nel breve periodo di tempo far sì che prima della seminazione del riso la legge possa essere eseguita.

Egli è perciò che il Ministero acconsente all'emendamento Fraschini senza però volerlo estendere al 1850.

Vi è poi una questione prettamente agricola che lo determina ad accogliere quest'emendamento; ed infatti, le risaie che si vorrebbero sopprimere, quelle cioè seminate per la prima volta nel 1849, sarebbero nella condizione la più sfavorevole per la cessazione di quella specie di coltura. Nei paesi dove esiste la vicenda, tutte le nuove risaie, si possono dire risaie avvicendate, sogliono coltivarsi a riso per tre anni, e quindi coltivarsi all'asciutto, e subire un'altra coltivazione.

Le risaie del 1848, che dovrebbero destinarsi ad altra coltura, si troverebbero appunto in quella condizione in cui si trovano tutte le terre coltivate con qualche diligenza.

Quelle del 1850, le quali non hanno che un anno di coltivazione a riso, se fosse permessa la coltivazione, potrebbero ancora continuare con profitto; ma se fosse per due anni, si può con molto maggior difficoltà ristabilire la coltura a secco, poichè un anno di produzione a riso non richiede gravi sacrifici per tornare la coltura ad asciutto, e le risaie di due anni sono ancora in grado di dare un ottimo prodotto di riso; ma però per essere tal coltura a riso trasformata a secco, esige gravissimi sacrifici.

Quindi i proprietari dei terreni coltivati a riso per la prima volta nel 1849 (ove si volesse proibire in quest'anno la loro coltura) si troverebbero nella più attiva condizione possibile, ed è anche per questo che il Ministero crede meritevole di favorevole accoglimento l'emendamento del senatore Fraschini.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima parte dell'emendamento Fraschini, il quale consiste nel surrogare la menzione del 1849 a quella del 1848. È naturale che questo emendamento colpisce sia il 1° che il 2° paragrafo dell'articolo che cade in discussione.

Chi approva l'emendamento Fraschini voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

Sarebbe ora il luogo di mettere ai voti l'articolo primo della legge, separandolo ne' suoi distinti paragrafi. Dopo i due paragrafi verrebbe in acconcio di parlare della seconda parte dell'emendamento Fraschini, il quale è interamente separato. Siccome però ieri il signor senatore Pinelli aveva chiesta la parola sull'articolo, io gliela accordo.

PINELLI. Lo scopo della mia proposta era d'impugnare quella disposizione assoluta intorno alla distanza che si stabiliva in questa legge dei terreni in cui non è permessa la coltivazione a riso. Però dopo l'opinione espressa in termini così definitivi a questo riguardo dall'ufficio centrale, dopo che non è stato adottato l'emendamento meno esteso dell'onorevole senatore Balbi Piovera, e che non si è fatto luogo a permettere le risaie in quei terreni che si volessero fertilizzare, io non posso lusingarmi che possa sortire il suo

effetto la mia proposta. Per conseguenza io non v'insisto maggiormente.

GIULIO, relatore. Prego il signor presidente di volere aver presente l'emendamento proposto dall'ufficio centrale, al principio dell'articolo, acciò questo non si voti prima dell'emendamento.

PRESIDENTE. Sì! sì!

BALBI-PIOVERA. Io credo di dover avvertire il Senato (senza fare nessuna proposizione) che adottando la legge come viene proposta, si mettono le risaie in uno stato più cattivo che non lo furono sotto la tutela delle antiche leggi, per le quali i proprietari che volevano coltivare il terreno a riso avevano ancora un ricorso presso l'autorità: con questa legge è perfino tolto questo ricorso.

Io non voglio combattere in nessuna maniera quello che diceva il senatore Moris; però avverto che credo ciò fosse un mezzo per verificare la salubrità o la insalubrità dei siti che si vogliono coltivare a riso. Ripeto che io avverto questo che mi pare giusto, senza fare tuttavia nessuna proposizione.

MORIS. L'onorevole signor senatore avvertiva come sarebbe da desiderarsi che si potesse portare un giudizio sopra la maggiore o minore insalubrità delle risaie; sovra di ciò mi sono già pronunziato. Il giudizio non può versare che sul grado d'insalubrità, perchè le risaie sono tutte più o meno nella stessa condizione per rispetto all'influenza che esercitano sulla salute. Abbonderanno cioè in alcune più, in altre meno le sostanze vegeto-animali che si scompongono, ed in conseguenza i principii che si svolgono e corrompono l'aria; ed appunto io mi fondava sovra tal considerazione, quando faceva sentire al Senato che il giudizio degli intendenti e quello dei Consigli sanitari sarebbe stato difficile, perchè limitato al vario grado di insalubrità, per cui pochissime risaie si sarebbero potute sopprimere.

GIULIO, relatore. Egli è in via di semplice osservazione che prendo la parola.

L'onorevole senatore Balbi-Piovera ha creduto di far notare al Senato come la legge presente aggraverebbe la condizione dei proprietari delle risaie. Io credo che egli sia in errore, perocchè la legge presente non muta per nulla le leggi precedenti, secondo le quali si poteva interpretare dal Governo l'autorizzazione di stabilire nuove risaie nei perimetri permessi; la legge presente non abolisce per nulla questa facoltà, e si riferisce unicamente alla sorte che dovranno incontrare le risaie stabilite in contravvenzione colle leggi precedenti; quindi, come io aveva l'onore di dire, non credo fondata l'osservazione dell'onorevole senatore Balbi Piovera.

PRESIDENTE. Prima di porre ai voti il paragrafo primo dell'articolo primo, io debbo interrogare il Senato se acconsente alla modificazione introdotta dalla Commissione nel medesimo, che consiste nelle parole: *fin dall'anno corrente.*

(Il Senato approva.)

Metto ai voti il paragrafo primo dell'articolo primo.

(Il Senato adotta.)

Metto ai voti il paragrafo secondo.

(Il Senato adotta.)

Rileggo la seconda parte dell'emendamento Fraschini, che formerebbe il terzo alinea di quest'articolo:

« Sono eccettuate quelle risaie che, sebbene introdotte nel 1850, fossero però coerenti a quelle già prima esistenti. »

La parola è all'autore dell'emendamento.

FRASCHINI. Due motivi che intesi or ora spiegare dal signor ministro di agricoltura e commercio mi colpiscono grandemente. Egli disse in primo luogo che nel 1850 fu grandissimo l'abuso che si fece nell'introdurre risaie nuove

in contravvenzione alle leggi esistenti. Questa è una considerazione che merita veramente grande attenzione, poichè se l'abuso fu eccessivo, immeritevole affatto di riguardi può sembrare. D'altra parte io non posso disconoscere che, nella troppo grande molteplicità dei casi, difficile sarebbe l'autorità di occuparsene in modo a potervi in tempo applicare l'articolo 2 della legge che si discute.

Con tutto ciò io non sarei ancora pienamente convinto che realmente la rigorosa giustizia possa soffrire che i proprietari, che si trovano nel detto caso, debbano essere trattati diversamente dagli altri che al pari di essi contravvennero; perchè potrebbero i medesimi sempre dire: Voi non altro volete, se non che non vi siano risaie che possano recare danno alla salute pubblica od ai privati; sosteniamo che le risaie che noi abbiamo fatto, se sono in contravvenzione alla legge, non sono però in quella condizione; dunque, se conservate quelle fatte negli anni 1848-1849, che non sono dannose, dovrete anche conservare le nostre.

Questo argomento aveva, a mio credere, l'appoggio della stretta e rigorosa giustizia.

Cedo alla seconda considerazione svolta dal signor ministro. Egli disse che quelli che introdussero nuove risaie nel 1849 sono degni di riguardo, perchè nel secondo anno, dacchè la risaia fu introdotta, il terreno trovasi già depauperato, per modo che non si potrebbe sperare una grande raccolta in quest'anno, adattandovi una coltura diversa; e che la cosa è differente quanto a quei terreni che furono per un anno solo coltivati a risaia; perchè in un anno non si depauperava talmente il terreno che non si possa adattarvi altro genere di coltura bastantemente proficuo. Temerei conseguentemente colla mia addizione all'articolo primo (se venisse da) Senato accolta) di recare un danno invece di vantaggio ai proprietari, poichè potrebbe occorrere che, dopo di avere coltivato a riso i loro terreni in quest'anno, dovessero poi, in seguito alla legge definitiva che venisse ad emanare, cessare nell'anno prossimo da questa coltura, il che sarebbe per loro di grave scapito. Io ritiro in conseguenza la mia aggiunta, indotto a ciò dai sopraddetti molivi.

Posto che ho la parola, io devo dichiarare che ho proposto l'emendamento che il Senato si degnò di accogliere, e che medesimamente aveva proposta l'addizione, che io ho ora ritirata, nella ferma speranza che lo state provvisorio in cui siamo debba, in questa parte, al più presto cessare. Spero adunque, e nella Commissione che deve proporre un progetto di una legge definitiva, e nel Ministero, che quest'anno sarà l'ultimo in cui si dovrà parlare di provvisorio in fatto di coltivazione delle risaie.

PRESIDENTE. Altro non resta che mettere ai voti l'articolo primo.

Chi approva l'articolo primo voglia sorgere.

(È approvato.)

Do ora lettura del secondo articolo:

« Tutti i proprietari di risaie stabilite prima del 1849 nei territori in cui la coltura del riso non è permessa, dovranno nel termine di venti giorni dalla pubblicazione della presente legge farne consegna al sindaco del rispettivo comune.

« Dovranno fare eguale consegna tutti i proprietari di risaie che, nei territori in cui l'annidetta coltura si può permettere, sono state prima del 1849 introdotte nel perimetro delle distanze dagli abitati tuttora proibito.

« Tali consegne, che potranno essere estese in carta libera, dovranno contenere l'indicazione per ciascun territorio della quantità delle risaie come sopra possedute, della regione in cui sono poste, del numero di mappa, ove esista, e do-

vanno essere sottoscritte dai proprietari delle stesse risaie, o dai legittimi loro rappresentanti. »

La Commissione ha proposto varie modificazioni a questo articolo; che nel primo paragrafo invece di dire: « nel termine di venti giorni, » si dica: « nel termine di quindici giorni; » che in vece di scrivere: « del rispettivo comune, » si dica: « del comune in cui le risaie medesime sono situate; » che la particella *che*, la quale congiunge le prime parole del paragrafo primo, si tolga, e in conseguenza si dica: « tali consegne potranno essere estese in carta libera, e dovranno contenere l'indicazione della quantità di risaie come sopra possedute, ecc. » infine, che si tralascino le parole: « per ciascun territorio. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

FRASCHINI. Per coordinare quest'articolo col precedente avvi necessità di cangiare anche qui l'indicazione dell'anno, surrogando al 1849 il 1850.

GIULIO, relatore. Degli emendamenti proposti all'ufficio centrale, un solo esige da me una brevissima spiegazione. Si è osservato nel corso della relazione e della discussione quanto breve tempo rimanga per l'applicazione della presente legge.

Molti degli onorevoli preopinanti hanno anzi espresso il timore che questo tempo non fosse sufficiente; è dunque di somma importanza l'abbreviare quanto più è possibile i termini nel progetto stabiliti. Per questo motivo l'ufficio ha creduto che sarebbe utile il ridurre a quindici il termine di venti giorni per la consegna da farsi delle risaie stabilite dopo il 1850, sopra il quale debbono cadere le deliberazioni dell'intendente. Questo termine di quindici giorni che l'ufficio centrale giudicò sufficiente quando le opposizioni poteano farsi alle risaie stabilite nel 1850, tanto più sarà sufficiente ora che per l'adozione dell'emendamento Fraschini venne diminuito il numero delle risaie sulle quali le opposizioni possono cadere.

Gli altri due emendamenti non hanno per oggetto che di rendere più chiara la compilazione dell'articolo, e non paiono per conseguenza nè esigere spiegazioni, nè incontrare difficoltà.

PRESIDENTE. Non credo necessario di portar a votazione il cambiamento della cifra dell'anno, perchè è già giudicato nell'articolo primo; domando in primo luogo se la riduzione a quindici giorni in vece di venti, di cui si parla nel paragrafo primo, è dal Senato acconsentita.

(È approvata.)

In secondo luogo chieggo il voto di chi vuole ammettere l'aggiunta proposta dalla Commissione, *tali consegne, ecc.*

(È adottata.)

Le altre non sono che semplici mutazioni di redazione.

Chi approva l'articolo secondo voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 5. Trascorso il termine di quindici giorni, fissati dall'articolo precedente, il sindaco sottoporrà senza ritardo, ed anche in tornata straordinaria, le consegne che avrà ricevuto al Consiglio comunale, il quale delibererà sull'esattezza delle medesime, ed indicherà inoltre nella stessa deliberazione, ove ne sia il caso, quelle risaie che, in contravvenzione al prescritto dal precedente articolo, non fossero state consegnate, notandone il nome, cognome e domicilio del proprietario.

« Non più tardi di otto giorni successivi al succitato termine sarà fatto pubblicare a diligenza dello stesso sindaco in due giorni di mercato o di festa, ed anche alternativamente, lo stato delle consegne, in un colla relativa deliberazione del Consiglio comunale. »

A quest'articolo la Commissione ha fatta una leggiera mutazione, aggiungendo all'indicazione: *in due giorni di mercato; la seguente: oppure in cinque giorni consecutivi.*

CAVONI, relatore. L'ufficio centrale ha osservato che molti comuni non avendo mercato, le pubblicazioni assorbirebbero in questi comuni un intervallo almeno di otto giorni, mentre che cinque giorni consecutivi di pubblicazione potrebbero dare sufficiente pubblicità.

FRASCARA. Non vedrei motivo di limitare l'obbligo del Consiglio comunale a deliberare semplicemente sull'esattezza delle fatte consegne; a me sembra che non inconveniente potrebbe avvenire dal dare anche incarico al Consiglio di far risultare delle circostanze locali, le quali possano influire a far riguardare come nocive o no le risaie.

Il motivo quindi pel quale mi determinai a proporre quest'aggiunta si è, che se queste informazioni potranno giovare per l'oggetto immediato della legge, torneranno poi anche utili per la legge definitiva, e non vedo come in un interesse di tanto momento l'intervento dei Consigli comunali sia tanto ristretto per cui non possa che semplicemente deliberare sull'esattezza delle consegne; io proporrei quindi, tra il primo paragrafo ed il secondo di quest'articolo, l'aggiunta seguente:

« *Etanto a riguardo delle risaie consegnate come di quelle che fossero state omesse, il Consiglio comunale farà risultare delle speciali circostanze che le rendessero nocive alla pubblica salute.* »

CAVONI, ministro di marina, agricoltura e commercio. Io credo dovermi opporre al proposto emendamento, e ciò per un motivo semplicissimo.

Tanto il Senato che il Governo debbono desiderare che la legge venga prontamente applicata. Ove si imponesse ai Consigli comunali l'obbligo di discutere le questioni di salubrità di tutte le risaie, che, a tenore di questa legge, debbono essere consegnate, si impegnerebbero avanti ai Consigli comunali discussioni che durerebbero parecchi giorni. Inoltre si dovrebbe fare facoltà naturalmente ai proprietari di chiedere delle inchieste, delle visite sui luoghi, nè si potrebbe negare una simile facoltà a coloro che si opponessero contro la insalubrità di queste risaie. Di più noterò che in tutti i comuni dove si introdussero risaie, vi sono opinioni molto divergenti, le quali hanno tutta la vivacità e talvolta le passioni dei piccoli luoghi.

Io credo quindi che questa cosa non sarebbe molto opportuna, e che sveglierebbe quella divergenza di opinioni, quelle rivolte locali, all'occasione di una legge semplicemente provvisoria.

Le nozioni che, vorrebbe, mercè questa sua proposta, raccogliere il senatore Pinelli sono certamente utilissime; ma io credo che la Commissione abbia pensato saviamente coll'interpellare i sindaci, gli intendenti, i parroci, ed è certo che le nozioni che si possono avere dai medesimi sono più precise e meglio adatte che quelle che si possano ricavare dai Consigli stessi, nel seno dei quali lo posso accertare che nessuna norma positiva si avrà, giacchè s'incontreranno sempre delle opinioni divergenti, le quali si manifesteranno necessariamente, e non si potrà certamente ottenere che la opinione della maggioranza.

Io credo adunque opportuno il respingere assolutamente questo emendamento, il quale, ben lungi di tornar utile, sarebbe nocivo assai dal lato dell'esecuzione di questa legge.

PINELLI. Chiederei la parola per combattere...

PRESIDENTE. Non posso accordarla ancora, perchè non è appoggiato l'emendamento.

Io aveva intenzione di mettere a votazione prima il 1° pa-

ragrafo dell'articolo 3 che è affatto indipendente dall'amenamento; ma postochè avvi chi vuol parlare, dimanderò al Senato se l'appoggia.

Una voce. Non l'ha ancora letto.

PRESIDENTE. Ne darò lettura. (*Vedi sopra*)

Chi appoggia l'emendamento Pinelli, sorga.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti il paragrafo 1° della legge.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Metto ai voti, prima del 2° paragrafo, la leggiera aggiunta fattasi dall'ufficio centrale, che consiste nell'aggiungere: *oppure in giorni 5 consecutivi.*

(È approvata.)

Metto ai voti il 2° paragrafo.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

Darò ora lettura dell'articolo 4 del progetto ministeriale, così concepito:

« *Coloro che per ragioni di pubblica salute avranno opposizioni a muovere sopra qualsivoglia delle risaie comprese nell'articolo 2, dovranno rivolgersi entro 10 giorni dalla data della seconda pubblicazione delle suddette consegne al sindaco locale ed all'intendente generale della divisione amministrativa e far fede delle ragioni per cui si oppongono.* »

A quest'articolo dall'ufficio centrale ne è stato surrogato un altro, del quale darò lettura:

« *Coloro che per ragioni di pubblica salute avranno opposizioni a muovere contro qualsivoglia delle risaie comprese nell'articolo 2, le presenteranno in iscritto con le relative giustificazioni, ed entro i dieci giorni dal termine della pubblicazione delle consegne, al sindaco del comune, all'intendente della provincia ed all'intendente generale della divisione amministrativa in cui sono poste le risaie medesime.* »

La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

CAVONI, relatore. Spiegherò brevemente le ragioni che hanno suggerita la sostituzione di quest'articolo a quello proposto dal Ministero. Si è creduto in primo luogo essere importante che la legge esprimesse chiaramente che le opposizioni debbono essere fatte per iscritto, onde il Consiglio provinciale sanitario ed il Consiglio d'intendenza abbiano basi sicure e permanenti per fondare il parere che dovranno emettere per illuminare le decisioni dell'intendente generale. Si è creduto in secondo luogo dover aggiungere, che queste opposizioni scritte debbano essere accompagnate dalle relative giustificazioni, acciocchè gli oppositori non credano di essere in tempo, verso gli ultimi giorni del termine assegnato per la decisione dell'intendente, di trasmettere nuove carte all'appoggio delle loro opposizioni, tocchè renderebbe impossibile all'intendente di pronunciare nel termine prescritto la sua decisione. Si è creduto finalmente che le opposizioni dovessero potersi presentare non solamente al sindaco del comune ed all'intendente generale della divisione, ma eziandio all'intendente della provincia, potendo occorrere sovente che l'oppositore si trovi domiciliato nella città capoluogo della provincia o nelle vicinanze di essa, ed abbia molto minor incomodo a presentare le sue opposizioni all'intendente, che di portarle sia al sindaco del comune, sia all'intendente generale.

PRESIDENTE. La proposizione fatta dall'ufficio centrale debbe avere la priorità nella votazione sopra l'articolo ministeriale, e in conseguenza io pongo ai voti l'articolo 4 come fu presentato dall'ufficio centrale.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 5 :

« Fra cinque giorni successivi al termine fissato dall'articolo precedente, il sindaco dovrà trasmettere all'intendente generale lo stato delle consegne, la deliberazione del Consiglio comunale e la relazione delle seguitene pubblicazioni, non che le opposizioni che gli fossero state sporte. »

A quest'articolo 5 la Commissione ha fatto due emendamenti: il primo si è di restringere a due giorni i cinque giorni dei quali si fa menzione nel 1° alinea dell'articolo; ed il secondo, di aggiungere alla fine la seguente clausola:

« Nello stesso termine l'intendente trasmetterà pure all'intendente generale della divisione le opposizioni che avesse direttamente ricevute. »

Se non vi è chi chiegga la parola comincerò ad interrogare il Senato se intende di approvare la diminuzione da cinque a due giorni proposta dall'ufficio centrale.

(È approvata.)

Metto quindi ai voti l'articolo 5 come è concepito nel progetto ministeriale, il quale sarà il primo paragrafo dell'intero nuovo articolo.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Metto in terzo luogo ai voti l'aggiunta dell'ufficio centrale.

(È approvata.)

Sorga egualmente chi approva l'articolo intero.

(È approvato.)

Ora leggo l'articolo 6 :

« L'intendente generale, nel periodo di venti giorni successivi ai cinque predetti, fatta ragione delle opposizioni pervenutegli, sentito il parere del Consiglio provinciale sanitario, pronunzierà definitivamente, in Consiglio d'intendenza, se le risaie che incontrarono opposizione abbiano a tollerarsi provvisoriamente, e sino alla promulgazione di una legge generale, sovra la coltivazione dei terreni a riso, ovvero, per valevoli motivi di salute pubblica, e tosto sopprimersi, salva l'eccezione di cui al numero 2 dell'articolo seguente. »

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Il Ministero accetta la redazione dell'ufficio centrale. Allora, se il Senato crede, si potrebbe leggere solo l'articolo dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora leggerò la nuova redazione dell'articolo fatta dall'ufficio centrale.

« L'intendente generale farà immediatamente diffidare, per mezzo dei sindaci, i proprietari delle risaie contro le quali vi saranno opposizioni, acciò essi possano, nel termine di cinque giorni, trasmettere le loro osservazioni. Nei quindici giorni successivi ai cinque ora detti, l'intendente generale, prendendo in considerazione le opposizioni pervenutegli, e le osservazioni dei proprietari e di coloro che li rappresentano, sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità, pronunzierà definitivamente in Consiglio d'intendenza, se le risaie che incontrarono opposizione abbiano a tollerarsi sino alla promulgazione di una legge generale sulle risaie, o per quest'anno solamente; oppure, se per valevoli motivi di salute pubblica debbano fin d'ora convertirsi in altra coltura, salvo l'eccezione di cui al numero due dell'articolo seguente. »

DES AMBROIS. Queste espressioni: « l'intendente generale pronunzierà definitivamente in Consiglio d'intendenza » non hanno, a' miei occhi, un senso ben chiaro.

Secondo la divisione naturale delle attribuzioni, il Consiglio d'intendenza consiglia o giudica, l'intendente amministra; per addivenire ad atti amministrativi, talvolta è astretto a sentire il Consiglio d'intendenza, e ne ha sempre la facoltà.

Ora può nascere il dubbio se, quando la legge statuisce

che « pronunzierà in Consiglio d'intendenza, » si voglia dare l'attribuzione di provvedere al Consiglio, ovvero all'intendente.

Dato che l'intendente abbia in questo caso la facoltà di provvedere come amministratore, sentito soltanto il Consiglio, può farsi la questione se egli sia vincolato dal voto del Consiglio stesso, e può anche porsi in questione se quest'obbligo messo all'intendente, di pronunziare in Consiglio di intendenza, non sia che una maggiore solennità che si voglia dare all'atto, come quella che fu stabilita dalla legge del 1848 per la proclamazione dei consiglieri provinciali e divisionali.

Io propendo a credere che nell'opinione dei redattori del progetto, le parole da me accennate non abbiano altro valore che quello di obbligare l'intendente a sentire il parere del Consiglio d'intendenza. Credo però che la formola adoperata, a quale è inusitata nella nostra legislazione, può lasciare una grave ragione di dubbio.

Nella legislazione francese, la formola « le préfet prononcera en Conseil de préfecture » fu adottata parecchie volte, ma non è ancora ben fissato al giorno di oggi il senso che le si debba attribuire.

Sono tuttora in dissenso gli interpreti sull'autorità che abbia il prefetto, allorchè la legge dice che debba provvedere, a pronunziare in Consiglio di prefettura.

Credo che questo partito sia conforme ai principii che reggono la materia, che, cioè, si tratti propriamente d'esercitare un atto di amministrazione attiva.

L'intendente è incaricato dalla legge di far distrurre le risaie introdotte in contravvenzione ai divieti esistenti, e tali da recare nocimento alla salute pubblica: questo è un vero provvedimento amministrativo; per addivenirvi, l'intendente deve sentire gli interessati, si instituisce quindi un dibattimento dinanzi a lui; ma questo dibattimento non veste altra natura che quella di un procedimento preliminare destinato ad illuminarlo nel provvedere come amministratore.

Io dunque proporrei un emendamento, per cui si dicesse che l'intendente generale sentirà il parere del Consiglio provinciale di sanità, e poscia quello del Consiglio d'intendenza, e che, avuto l'uno e l'altro, statuisse definitivamente. Può fare qualche senso questo statuire definitivamente per parte di un uomo solo. Per verità io non l'ammetterei in una legge definitiva, lo ammetto per necessità nell'attuale legge provvisoria, nello stesso modo che già dovettero restringersi tutti termini per renderla eseguibile, per ottenerne un qualche effetto.

Il mio emendamento sarebbe pertanto concepito in questi termini:

« L'intendente generale, sentito il parere del Consiglio provinciale sanitario, e poscia quello del Consiglio d'intendenza, statuirà definitivamente se le risaie, ecc. »

SALVAGNO, ministro dell'interno. Il Ministero accetta questa nuova aggiunta, inquantochè era pure nel suo intento che gli intendenti provvedessero, sentito il parere del Consiglio competente.

GIULIO, relatore. L'ufficio centrale accetta pure di buon grado l'emendamento proposto dal senatore Des Ambrois.

PRESIDENTE. In questo caso, altro non resta che porlo ai voti.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo sesto, nuovamente redatto dall'ufficio centrale.

(È approvato.)

GIULIO, relatore. Fino da ieri, quando si mise in discus-

sione l'articolo primo del progetto di legge, io ebbi a dichiarare in nome dell'ufficio centrale che avrei ritirato per allora l'aggiunta che si era proposta al medesimo, riserbandomi a riprodurla in forma d'articolo separato da collocarsi fra l'articolo sesto ed il settimo.

Io adempio ora quest'obbligo, proponendo che in questa sede si collochi un articolo così concepito:

« I proprietari delle risaie, contemplati nell'articolo 1, e di quelle di cui l'intendente generale avrà ordinato la soppressione in esecuzione dell'articolo 6, dovranno fare le opere necessarie per dar libero corso alle acque che vi avessero condotte per introdurre la coltura del riso. »

Ove non si aggiungesse alla legge una simile disposizione, l'esecuzione di essa potrebbe molte volte tornare a danno della salute pubblica, la quale è intendimento di tutti di tutelare. Distinguiamo due casi: ove per introdurre la coltura del riso in terreni incolti e paludosi si fosse dato qualche scolo alle acque che prima li infestavano, e si volesse prescrivere ai possessori di simili terreni, che, cessata per azione della legge la coltura delle risaie, dovesse pure a queste acque darsi libero scolo; una tale prescrizione evidentemente trascenderebbe i termini della giustizia, poichè le acque medesime esistevano in quel terreno per fatto non suo; epperò in questo caso l'obbligo che gli s'impone non può andare al di là di quello di rimettere le cose nella condizione in cui erano, quand'egli venne a stabilire la sua risaia; non così quando il proprietario abbia volontariamente introdotte nei suoi terreni acque estranee, acque che prima non vi scorrevano, o vi rampollavano all'oggetto speciale di coltivarvi il riso in contravvenzione della legge. In tale caso non parve debbia all'ufficio centrale, che mentre la legge lo costringe a distruggere le risaie indebitamente stabilite, debba egualmente costringerlo a dar corso innocuo a quelle acque che egli vi avea espressamente condotte per l'indebito stabilimento delle risaie; queste sono le ragioni che giustificano agli occhi dell'ufficio centrale l'aggiunta di quest'articolo.

PRESIDENTE. Ho l'onore di rileggere l'articolo proposto dall'ufficio centrale come articolo intermedio tra il sesto ed il settimo. Egli è così concepito. (*Vedi sopra*)

MOSCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MOSCA. Io prendo semplicemente la parola per appoggiare quanto diceva poco fa l'onorevole senatore Fraschini intorno all'urgenza di sortire dallo stato provvisorio in cui siamo, giacchè è antica sentenza: *salus populi suprema lex esto*. S'intende generalmente questa massima applicabile a tutto ciò che concerne la difesa e la conservazione della società, ma può a buon diritto estendersi alle cose sanitarie, purchè nulla può operarsi utilmente senza la salute fisica.

Oltre a ciò, siccome, non ostante le maggiori sollecitudini del Ministero e della Commissione da esso eletta per lo studio del progetto di legge definitiva sulle risaie, avvi a temere che il lavoro non sia così presto compiuto, prego il Ministero a voler tosto promuovere un'inchiesta sui danni che la provincia di Biella risente dalla soverchia estensione delle risaie, le quali vorrebbero essere circoscritte entro i primitivi loro limiti, acciò una provincia, già così salubre, non sia ulteriormente danneggiata dalle risaie.

CALVAGNO, ministro dell'interno. Comunque l'inchiesta secondo le basi fissate dalla Commissione proceda di pari passo in tutte le provincie, sarà tuttavia cara del Ministero sollecitarla maggiormente per ciò che riguarda la provincia di Biella, nella quale pare questa inchiesta dovrà riescire più facile, giacchè l'estensione nella quale si coltivano le risaie,

quantunque vada aumentando da alcuni anni a questa parte, non credo superi quella delle altre provincie. Intanto, lo ripeto, il Governo avrà cura onde si termini l'inchiesta prontamente per la provincia di Biella.

MOSCA. Ringrazio il signor ministro delle datemi spiegazioni.

GIULIO, relatore. Prendo ora la parola, non più in nome dell'ufficio centrale, ma sì in nome proprio, per pregare l'on. signor ministro dell'interno a volere notare, come ogni disposizione legislativa per cui si imponga ai privati l'obbligo di dare libero scolo alle acque irrigatorie, resterà sempre senza grande effetto, fintantochè non si ordinerà per ogni località un piano generale di prosciugamento. Che può fare infatti un privato per prosciugare la propria proprietà? Non può altro che allagare la proprietà del vicino. Infatti sarebbe un esigere cure, dispendi e fatiche, che non si possono ragionevolmente imporre, il volere che ciascun privato, per prosciugare il proprio terreno, dovesse acquistare il diritto di passaggio su tutti i fondi che possono frapporsi fra lui ed il luogo dove le acque sue possano trovare innocuo sfogo. Il Governo nostro ha sempre posto somma cura nel promuovere le irrigazioni, ed ha così conferito un immenso beneficio alla nostra agricoltura, portando molte di queste provincie ad uno stato così fiorente da destare l'ammirazione e l'invidia de' nostri vicini, e da eccitare in essi il desiderio di seguire l'esempio nostro in questa principalissima parte di economia rurale; ma egual cura non si può dire che si sia data il Governo di provvedere allo scolo dell'acqua sovrabbondante dalle irrigazioni e dalle acque avventizie. Ora io credo che in ciò principalmente consisterà la soluzione del problema che le risaie ci danno da risolvere. Io ho troppo insistito sulla difficoltà di formulare prontamente un progetto definitivo sulle risaie, per voler cadere ora nello stesso errore che son venuto biasimando, raccomandando al Governo una immediata disposizione relativa a questo rinsancimento; ma questa è materia di somma importanza, sulla quale credo non sia fuor di luogo il pregare il ministro dell'interno, e quello dell'agricoltura e commercio di rivolgere tutta la loro sollecitudine. Un tale lavoro di rinsancimento non si può fare senza avere sotto gli occhi un piano generale altimetrico delle località che vogliono prosciugare, per essere in grado di segnare le linee di *thalweg* o di *compluvio*, secondo le quali i canali di scolo si possono più convenientemente condurre. È opera adunque di molti anni, e tanto più mi pare necessario che il Governo rivolga sin d'ora ad essa gli sguardi onde le provincie, i comuni ed i privati si trovino presto in grado di por mano a queste operazioni tanto necessarie.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. L'onorevole preopinante crede di dover raccomandare al Governo e specialmente al ministro dell'interno ed a quello dell'agricoltura e commercio, la grave questione delle provincie coltivate a riso.

Io credo certamente che vi sia qualche cosa da fare, ma credo altresì che siansi esagerati gli inconvenienti dello stato attuale delle cose. Per ciò che riflette il Vercellese, farò osservare al Senato, ed in ispecie agli onorevoli preopinanti senatorii Mosca e Giulio, che quanto me meglio di me conoscono le circostanze topografiche di quella provincia, che essa ha un'inclinazione notabilissima nel senso dei canali irrigatori, e che quella provincia, allo stato delle cose attuali, non ha nessun terreno paludoso, che in quest'anno si sono fatti molti lavori in proposito e che le poche terre paludose che esso racchiudeva sono quasi tutte state rinsancite e ridotte a risaie.

Se vi è necessità di qualche nuovo maggior canale, questo può provenire da che si è dilatata forse ed aumentata l'irrigazione per parte delle fianze e che forse sarà necessario di ampliare, se non di creare, nuovi canali di scoli demaniali; ma di questo il ministro dell'interno, e dell'agricoltura e commercio; si occuperanno, e se ne occuperà altresì il ministro di finanze, ed il distinto amministratore che alla parte di quei canali presiede.

In quanto poi alla provincia biellese, credo che la condizione sua particolare sia da attribuirsi alla natura infelice del suolo, almeno in quei siti in cui è a risaia coltivato; in questo sito si contiene poca terra vegetale, ed il sottosuolo è quasi impermeabile, così che l'acqua non può avere scolo.

Quando un campo non è perfettamente ridotto a livello, per poca acqua che cada o vi rimanga, questa non può andarsene che mercè la evaporazione solare; quindi quella parte del paese è in molto peggior condizione che non sia il Verellese, e ancor di più le provincie d'oltre Sesia, che hanno un sottosuolo molto permeabile. Dirò di più che quella porzione del Biellese in cui l'aria è insalubre, è solo in parte coltivata, essendovi ancora molti luoghi incolti. Credo di non poter essere smentito, dicendo che l'aria è altrettanto insalubre, se non lo è maggiormente, nei siti incolti che nei coltivati, perchè, il terreno essendo meno livellato, l'acqua vi soggiorna più lungamente. Nullameno il Governo estenderà le ricerche anche alla provincia biellese, e vedrà quello che si può fare per rimediare a quest'infelice condizione del terreno.

MOSCA. Io non credo che gli inconvenienti e i danni della provincia di Biella derivino da difetto di scolo delle vicine risaie, ma piuttosto dalle nocive emanazioni che dopo la soverchia estensione della risaie, sono tratteneute dai colli dell'alto Verellese e del Biellese.

Nelle parti superiori delle valli dell'Elvo e del Cervo o così nei comuni di Salussola e di Andorno, ove l'aria è saluberrima, allignano febbri endemiche prodotte senza dubbio dall'estensione soverchia della coltura a riso in quelle adiacenze e da altre circostanze che importa di rintracciare accuratamente, giacchè in mio senso la pubblica salute è uno dei precipui argomenti di cui deve occuparsi un illuminato Governo quale è il nostro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6 bis, proposto dall'ufficio centrale.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 7:

« S'intenderanno provvisoriamente tollerate sino alla promulgazione dell'anzidetta legge:

« 1° Le risaie, le quali, situate, giusta l'articolo 2; nei territori o nei perimetri in cui sono proibite, non hanno formato oggetto di riconosciuta valida opposizione;

« 2° Quelle che nei territori o nei perimetri succitati fossero state precedentemente dal Governo autorizzate.

« Le risaie che nei territori in cui si possono permettere, vennero, senza previa autorizzazione, introdotti nei perimetri non proibiti. »

Non vedendo chiedere la parola, credo che il Senato vorrà probabilmente votare sull'intero articolo.

Lò metto ai voti: chi l'approva sorga.

(È approvato.)

PIERAZZA. Intendo di fare un'aggiunta a quest'articolo del tenore seguente:

« Nei perimetri non proibiti sarà lecito introdurre la coltura del riso per la vicenda anche nei terreni nei quali il

riso non fu mai coltivato, quando ciò si faccia in sostituzione di eguale quantità di terreno di risaie vecchie contemporaneamente sopresse. »

Col paragrafo terzo di quest'articolo la vicenda del riso, anche nei perimetri dove non è proibita, è ristretta a quei terreni ne quali essa fu già praticata; il restringere la vicenda è sempre una cosa nociva, perchè nelle circostanze poi particolari di alcuni luoghi, molte volte l'agricoltore si trova vincolato in modo da non poterla praticare, stantechè per praticare la vicenda senza l'aggiunta che io propongo alla legge bisogna avere molti terreni già una volta coltivati a riso affine di metterli alternativamente alle diverse colture.

Il restringerla, dunque, obbliga di fatto a tenere per più anni di quello che si dovrebbe la risaia nello stesso luogo.

Ora io ripeto ciò che ho già detto, che uno de' mezzi migliori per impedire che l'aria si guasti è quello di variare sovente il luogo della risaia, perchè, variando, non si può formare deposito in nessun luogo di materie dannose che guastino l'aria.

Io dunque acconsento al principio della legge, giacchè il Senato la vuole, ma propongo che sia lecito introdurre la coltura del riso anche in un fondo dove non sia stata praticata in passato, purchè nei perimetri permessi e purchè si sopprima contemporaneamente eguale quantità di vecchie risaie: con ciò non si estende la quantità totale delle risaie, ma la vicenda, restando più libera, sarà praticata meglio su più vasta scala, e per conseguenza con maggior profitto anche della salute.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Io concorro pienamente con quanto venne ad esprimere l'onorevole senatore Plezza. Io credo però opportuno, nei perimetri ove la coltivazione del riso ha luogo, non solo il permettere, ma anche il favorire la vicenda, perchè oltre all'aver il vantaggio economico, la vicenda è anche conveniente alla salute pubblica, costringendo i proprietari a meglio coltivare il riso, a meglio lavorare, a procurare uno scolo più perfetto delle acque. Ma io in verità non sono d'opinione che quest'aggiunta sia necessaria; io non credo che vi sia alcuna disposizione di questa legge che proibisca nei territori, ove la coltura del riso ha luogo, di alternare le risaie.

Io credo che nei territori nei quali le leggi antiche autorizzavano la coltivazione del riso, questa legge non impedisca la formazione di nuove risaie.

L'articolo primo parla delle risaie introdotte dopo il 1848, in cui è proibita la coltivazione del riso.

Il paragrafo secondo parla delle risaie introdotte entro i perimetri proibiti: ed ove l'emendamento dell'onorevole senatore Plezza si estendesse ai terreni proibiti, allora chi vedrà qualche inconveniente se si deve applicare solo a territori non proibiti?

Io veramente ritengo che la legge non colpisca queste coltivazioni; ove vi fosse un dubbio, appoggerei l'emendamento Plezza, ma io domanderei che m'indicasse quale è l'articolo della legge...

PIERAZZA. È quello che io m'accingo a fare.

Se si intende che nei perimetri non proibiti è permessa la vicenda del riso, anche dove non fu mai praticata questa coltura, io ritiro il mio emendamento. Ma prego il signor ministro di osservare che le risaie tollerate si riducono a tre specie: le risaie le quali situate giusta l'articolo secondo nei perimetri proibiti non formarono un oggetto di opposizione, e di queste non parla il mio emendamento; quelle che nei perimetri succitati fossero state autorizzate, e qui parlo ancora di quelle che si trovano nei perimetri proibiti; infine

le risaie che nei territori in cui sono permesse, vennero senza previa autorizzazione introdotte nei perimetri non proibiti.

Dunque il fatto dell'introduzione deve essere anteriore alla legge attuale, perchè essa si riferisce solo a quei fondi nei quali la coltura del riso fu già una volta praticata; ma non parla di quei fondi dove non fosse mai per lo passato stata praticata la coltura del riso, dal che ne segue che a termini della legge, come è proposta, le introduzioni affatto nuove sono proibite e non tollerate. Quest'articolo 7 si riferisce solo all'introduzione già stata fatta pel passato, e non alle introduzioni che si facessero di nuovo nei terreni dove non fu mai praticata la coltura del riso. A me pare che questa sia una restrizione dannosa alla salute ed all'agricoltura. Se si vuole, si limiti la quantità, ma sia libero stabilire questa quantità ove si vuole, purchè si stabilisca sempre entro i perimetri permessi.

CAVOUE, ministro di marina, agricoltura, e commercio. Io veramente non do al paragrafo 5 l'interpretazione datagli dall'onorevole senatore Plezza: « nei territori in cui quelle risaie sono permesse... »

PLEZZA. (Interrompendo) Le risaie già introdotte sono tollerate, e quelle non ancora introdotte restano proibite.

GIULIO, relatore. Darò una spiegazione che forse dissiperà sotto questo punto ogni dubbio tolto dalla legislazione antecedente. Quale era questa legislazione antecedente su questo punto? Pei siti non compresi nei perimetri vietati si poteva introdurre coltura di riso mediante speciale autorizzazione del Governo. Quindi resterà su questo punto intatta l'antica legislazione. Nei perimetri non proibiti si potranno introdurre ancora nuove risaie. Se quindi alcuno vorrà ad un'antica risaia sostituirne una nuova nei perimetri non proibiti, ne avrà sempre la facoltà quando ne domandi al Governo l'autorizzazione. Quindi mi pare essere inutile l'aggiunta proposta dall'onorevole senatore Plezza.

Se però fosse giudicata necessaria, io non avrei difficoltà di accettarla.

CAVOUE, ministro di marina, agricoltura e commercio. Dopo la spiegazione data dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, io credo indispensabile l'adozione dell'emendamento del signor senatore Plezza. Se sta infatti che l'antica legislazione proibiva la coltivazione a vicenda nei territori ove era permessa la coltivazione a riso, allora, ripeto, questo emendamento è indispensabile. L'antica legislazione a questo riguardo non fu mai applicata. Tutti coloro che avevano dei territori in cui la coltura del riso era permessa, hanno introdotto e praticato la vicenda senza mai chiederne autorizzazione al Governo, e mai dal Governo, anche nei tempi in cui vi fu una specie di reazione antiriscicola, non furono inquietati per questo.

Ma poichè la lettera della legge si oppone a questa introduzione della vicenda, oppure la sottopone ad un'autorizzazione del Governo, io reputo indispensabile l'emendamento Plezza.

MASSA SALUZZO. Gli schiarimenti che furono somministrati al Senato dall'onorevole preopinante, dovrebbero bastantemente aver chiarita la questione. Nulladimeno avendo io più volte fatto parte del magistrato, il quale era chiamato a pronunciare intorno alle contravvenzioni che si commettevano con formazioni di risaie, debbo dire che appunto in tre parti consistevano le disposizioni della legge. La prima comprendeva le regole generali, per le quali potevano, e fuori delle quali non potevano formarsi le risaie; la seconda le distanze particolari dagli abitati per cui non potevano le risaie essere approssimate; in terzo luogo anche nei ter-

ritori dalla legge autorizzati a ridursi a risaie era necessaria preventiva autorizzazione del Governo onde ridurre a tale coltivazione i terreni.

Il Senato, dall'accurata relazione dell'ufficio centrale, avrà osservato che nella prima legislazione vi erano pene assai gravi per quelli i quali con travvenivano alla disposizione di queste antiche leggi, delle quali non si fa abrogazione alcuna nell'articolo ultimo di questa legge provvisoria, salvo nella parte in cui venne stabilita. Quelle pene ascendono a 66 scudi antichi di Piemonte per ogni giornata in contravvenzione, e, per quanto a me la memoria suggerisca, non mi risultò mai che nei magistrati siasi applicata la pena a colui il quale senza permesso abbia stabilito risaie dentro territori approvati dalla legge.

L'emendamento adunque del senatore Plezza è diretto a togliere quest'approvazione preventiva, la quale non è mai stata domandata, o quanto meno in ben rari casi. Tale approvazione adunque, se non fu nei tempi passati, o quasi mai domandata, o quasi mai negata, pare che sia superfluo lo stabilire che debba continuarsi o mettere siffatti coltivatori nella contravvenzione, o lasciarli andare immuni.

Se si vuole che vi sia contravvenzione allorchando non si domanda l'approvazione, allora bisogna che la legge assoggetti a questa pena. Se veramente, come il fatto del passato ebbe a dimostrare, non si veniva assoggettati a questa contravvenzione, è inutile che si conservi anche a questa legge provvisoria l'applicazione di domandare un'approvazione per la quale non vi sarebbe alcuna disposizione penale.

Quindi io credo essere meglio che nella legge si faccia scomparire quest'approvazione, e si metta che, nei luoghi approvati dalla legge per essere ridotti a risaie, si possa permettere l'alternativa.

PINELLI. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio, il quale veniva a dare causa di giustizia all'emendamento dell'onorevole senatore Plezza, le osservazioni del mio collega ed amico conte Massa Saluzzo verrebbero a sollevare una certa difficoltà, se cioè si possa anche prescindere a questo emendamento sotto il rapporto che sia soverchio. Io concorrendo pienamente nell'opinione dei preopinanti, a riguardare cioè come di sommo interesse che non vi sia incaglio alcuno alla formazione di queste risaie nei perimetri non proibiti siccome vedo essere perfettamente anche l'opinione del preopinante, tuttavia osservo che non sarebbe soverchio l'emendamento del senatore Plezza.

Io credo che non ne sarebbe il caso se la legge fosse stata lasciata nello stato in cui si trovava, e se valessero le osservazioni dell'onorevole senatore Massa Saluzzo, per le quali veramente vi sarebbe già un tal corso di cose per cui questa autorizzazione si ritenesse come data. Ma io osservo al Senato, che quando la redazione dell'articolo è tale, che può far nascere qualche dubbio che la legge attualmente richieda un'autorizzazione, vi sarà sempre l'utilità di votare l'emendamento.

Ora mi permetto di far presente all'onorevole proponente che quando il paragrafo è così concepito: « Le risaie che nei territori in cui si possono permettere vennero senza previa autorizzazione introdotte nei perimetri non proibiti, ecc. » accadrà che sempre vi sia alcuno che dica potersi queste poi ridurre senza una tale autorizzazione. Onde io opinerei che dovesse essere votato l'emendamento del senatore Plezza.

MORIS. Darei il mio voto favorevole alla proposta del senatore Plezza colle seguenti condizioni: che sia la proposta limitata, come pare, ai perimetri in cui la riscoltura è per-

messaggio che la vecchia risaia, ovvero quella da sopprimersi, più non possa coltivarsi a riso, contemporaneamente alla nuova che le si sarebbe sostituita. Altrimenti verrebbe ad accrescersi la superficie dei terreni in cui si pratica il genere di coltura che conviene mantenere limitato. Vorrei ancora un'altra condizione, cioè che le nuove risaie anche nei perimetri permessi non potessero indistintamente stabilirsi in qualsivoglia parte. Epperò qualora l'articolo venisse adottato quale venne proposto, crederei pure che gli si dovrebbe aggiungere: «salve le opposizioni cui queste nuove risaie potessero dar luogo in conformità dell'articolo quarto, » giacchè le opposizioni che sono contemplate nella legge riguardano soltanto le risaie stabilite nei territori e nei perimetri dove non è permessa la risicoltura.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Io risponderai allora all'onorevole preopinante, che l'emendamento del senatore Plezza non fa altro che sanzionare una pratica che è stata sanzionata, se si vuole, dai magistrati; ed una pratica che è posta in consuetudine generale; e confesso di avere senza saperlo violata molte volte la legge, riducendo a risaie dei prati vecchi e viceversa. Questo è un uso generale che non ha mai incontrato alcuna difficoltà.

L'emendamento del senatore Plezza introduce una limitazione, perchè impone l'obbligo di ridurre a coltura asciutta una quantità di terreni eguale a quella delle risaie nuove.

In quanto alle disposizioni dell'articolo 4, sicuramente non possono sollevare grandi opposizioni, ma però lo credo inutile, poichè l'insalubrità può essere relativa ai luoghi abitati e relativa ai luoghi dove si trova una popolazione accumulata.

Ora da questi luoghi le risaie debbono essere ad una certa distanza dalla legge prescritta. Quindi io non credo che dalla vicenda possa mai arrivare il caso che una risaia si trovi (quando non sia nel territorio bandito) la quale possa essere considerata come insalubre dietro le norme che regolano il giudizio sull'insalubrità delle risaie; laonde crederei che l'aggiunta dell'onorevole senatore Moris sia soverchia, e forse inutile, ed ancora d'incaglio, e tale da cui non possa risultare alcun vantaggio di sorta.

MORIS. Ho detto che la totale superficie delle risaie coltivate nei perimetri permessi si accresce.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Questo è nell'emendamento Plezza.

PLEZZA. Domando la parola.

MORIS. Io ritiro la mia aggiunta.

PLEZZA. Io ho domandato la parola per far considerare al Senato che secondo i termini del mio emendamento non si accresce niente affatto la quantità delle risaie, giacchè per introdurre una risaia nuova bisogna coltivare d'asciutto altrettanta terreno in cui già la risaia esisteva, per cui io propongo non un aumento di quantità di terreno a risaia, ma una più libera facoltà di sostituzione di risaie nuove a risaie vecchie.

Inoltre faccio osservare all'onorevole senatore che pare non possa stabilirsi il principio da lui posto innanzi, che si richieda per ciò la condizione che si rinunci per sempre alla risaia vecchia, senza di che, egli dice, si verrebbe ad aumentare la quantità. Si deve sopprimere la risaia vecchia per quel tempo che dura la risaia nuova, ma non rinunciare al diritto di ritornare alla risaia vecchia per la vicenda, mediante la contemporanea soppressione della risaia nuova.

Perciò lo scopo del mio emendamento è solamente di allargare la sfera dei terreni nei quali si può praticare la vicenda onde questa sia praticata più sovente, perchè la vicenda è utile al prodotto ed alla salute.

Riconosco anch'io col signor ministro inutile l'aggiunta fatta dall'onorevole senatore Moris della condizione, purchè non vi siano opposizioni.

Del resto non mi pare di tanta rilevanza questa aggiunta da credere necessario di oppormi per mia parte formalmente.

PRESIDENTE. Il senatore Moris ha già ritirata la sua aggiunta.

MORIS. Io ho detto che la superficie coltivata a riso va crescendo. Altra cosa è allargare la sfera della vicenda.

PLEZZA. La superficie su cui si porta la vicenda non è la quantità delle risaie...

PRESIDENTE. Le domanderò se insiste dopo le spiegazioni date dal ministro.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri ha la parola.

ALFIERI. Mentre mi pare che si sia tolta di mezzo una difficoltà, mi sembra ne rimanga ancora un'altra.

Il senatore Plezza provvede col suo emendamento a che per la sistemazione della vicenda si possa ridurre a riso quella terra che prima era campo o prato, e viceversa, purchè la quantità dei terreni coltivati a riso non venga aumentata.

Ma egli suppone il caso di un proprietario, il quale abbia nel suo fondo e campi a grano e risaie, non di quello il quale attualmente non abbia terreni coltivati a riso, e che intenda di ridurli a tale coltura.

In questo caso dovrà questi ricorrere per ottenere l'autorizzazione, o non dovrà più ricorrere in avvenire? Ove per ottenere quest'autorizzazione non fosse più necessario ricorrere, crederei che questa opposizione fosse erronea; in fatti la legge dice all'articolo 10: «Nulla è innovato sopra le disposizioni delle precedenti leggi e regolamenti nella parte in cui non siasi altrimenti provveduto colla presente; » e colla presente non si è altrimenti provveduto.

Ne risulterebbe dunque, a parer mio, che sarebbe in avvenire, come pel passato, necessaria un'autorizzazione per ridurre a riso un terreno che non appartenesse ad una vicenda già stabilita, o che non potesse con questa combinarsi, e che il proprietario volesse destinare a tale coltura. Fatto questo primo passo, ne viene un secondo, che mi pare sia indispensabile di fare; cioè di stabilire come si procederà da qui innanzi per ottenere questa approvazione.

Se non erro, questa autorizzazione era data da una deliberazione: è questa mantenuta colla legge attuale?

Se non la è mantenuta, bisogna provvedere, perchè rimane necessario che possa accordarsi da chi è più in grado di accordarla. Mi pare dunque che vi sarebbe ancora tale lacuna da riempire in questo progetto di legge.

MORIS. I magistrati di sanità sono sottentrati alla Commissione che era stata nominata nel 1818...

ALFIERI. Ma bisogna farne cenno; dirlo nella legge per la prima volta...

MORIS. Quello che disse l'onorevole senatore Alfieri, vieppiù dimostra che, se si adotta l'aggiunta proposta dal senatore Plezza, si accresce la superficie del terreno coltivato a riso nei perimetri permessi...

Voci. No! no!

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Prego l'onorevole senatore Moris a ritenere che vi è una diversità tra l'estendere la vicenda ad un fondo che si coltivi a riso, e l'introdurre la coltivazione del riso in un fondo che è sempre stato coltivato a secco, ed in ciò vi è una ragione semplicissima, ed è che nello stato attuale delle cose la coltivazione del riso torna tanto più profittevole per i primi

anni. Chi avendo un fondo asciutto può introdurre la coltivazione del riso, per alcuni anni ne ricava un larghissimo prodotto; quindi se questa sostituzione non ebbe luogo, è da supporre che sia per una qualche circostanza speciale. Onde è naturale che la legge, mentre permette l'istituzione della vicenda, che è effetto di progressi agricoli, voglia circondare l'introduzione delle risaie nei terreni in cui non furono ancora introdotte, di alcune precauzioni, la migliore delle quali io credo sia quella di mantenere l'antico stato di cose, cioè di rendere necessaria l'autorizzazione del magistrato di sanità. Se si crede necessario il dirlo nella legge, e credo in fatti lo si dica, molto più perchè, se ben mi ricordo, il presidente stesso di questo magistrato ebbe ad esprimere l'opinione, od almeno il dubbio sull'autorità di cui rimaneva investito questo magistrato. E v'è un dubbio, se veramente dopo la nuova legislazione il magistrato di sanità potesse ancora pronunciare come pronunciava antecedentemente.

Onde far cessare il dubbio, io non vedrei difficoltà di introdurre l'articolo come venne proposto, e come sarà per proporre l'onorevole senatore Alfieri.

DEI AMBROIS. Debbo fare osservare che il magistrato di sanità non è surrogato interamente dall'attuale Consiglio superiore di sanità.

Il magistrato di sanità riuniva attribuzioni giuridiche ed attribuzioni amministrative. Invece il Consiglio attuale di sanità non ha altra giurisdizione fuorchè quella che apparteneva per l'addietro al magistrato di protomedicato.

Nel rimanente il Consiglio superiore di sanità non ha che un voto consultivo, e così è nelle materie d'igiene pubblica, come quella in discussione. Per conseguenza, se si vuol rendere necessario un permesso dell'autorità centrale, questo deve emanare dal ministro dell'interno, sentito solamente in via consultiva il Consiglio superiore di sanità.

In quanto poi ai precedenti cui alludeva il signor ministro, dirò che si trattava di autorizzazioni per formare nuove risaie fuori dei territori nei quali esse sono tollerate. Simili autorizzazioni si concedevano dal Governo assoluto per deroga alla legge. Dopo lo Statuto fu osservato al Ministero che non potevano più essere concesse appunto perchè involvevano deroghe alle leggi vigenti.

ALFIERI. Debbo rispondere all'eccitamento che mi venne fatto in ordine ad una disposizione riguardante l'oggetto che ora chiama la discussione del Senato. Io proporrei che all'articolo 10 si aggiungesse dopo le parole della presente legge « regolamenti nella parte in cui non siasi altrimenti provveduto » le seguenti: « Le licenze che prima si concedevano dalla delegazione saranno d'ora innanzi concesse per decreto del Re, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità. »

PRESIDENTE. Questo emendamento rimane riservato all'articolo 10.

PLEZZA. Domando la parola per fare alcune osservazioni sopra i dubbi mossi dall'onorevole senatore Alfieri. Egli ha detto che bisognava definire a chi toccasse dare i permessi, e ciò sta bene.

PRESIDENTE. È meglio che aspetti a parlare all'articolo 10.

PLEZZA. Ma io credo che ciò che io sono per dire venga a rafforzare il mio emendamento, ed osservo che un proprietario il quale non abbia altro terreno a riso da sopprimere in sostituzione di quello che intende di coltivare a riso, deve poterlo fare senza bisogno di alcun permesso... (Rumori) se può trovare un altro proprietario il quale si obblighi a sopprimere eguale quantità di risaie sue vecchie in sostituzione,

perchè io so praticamente che produrrà inconvenienti grandissimi, obbligare cioè ogni sostituzione ad essere autorizzata dal Governo, e massime con decreto reale.

Vi sono dei proprietari anche di grandissimi canali di acqua, i quali non avendo terreni propri nei quali impiegare tutta l'acqua di cui dispongono, e il primo di questi proprietari è la finanza nel Verellese, hanno il costume di dare a prodotto la loro acqua ai proprietari dei terreni. In molti territori, frazionati all'infinito sono le proprietà che si coltivano a risocoll'acqua altrui; quest'acqua varia di posizione ogni pochi anni, perchè i piccoli proprietari, dopo avere per tre o quattro anni tenuto a riso i loro fondi, vogliono far la vicenda, ed il proprietario dell'acqua è obbligato a trasportare l'acqua sua in altri luoghi, per ivi concederla ad altri piccoli proprietari. Se ogni volta che si fanno questi cambiamenti sono obbligati tutti i proprietari a ricorrere al Governo, e domandare un regio biglietto, il Governo sarà tutti gli anni assediato da quelle domande, e dovrà sottostare ad incumbenti assai difficili. Io dico dunque che in ogni caso in cui, sia sul terreno suo, sia sul terreno altrui, non si fa altro che sostituire una risaia nuova ad una vecchia, ciò possa praticarsi senza bisogno di permesso preventivo, ma col solo obbligo di giustificare la sostituzione in caso che le autorità ciò richiedessero.

GIULIO, relatore. Ho chiesto la parola unicamente perchè la questione fosse nitidamente posta innanzi al Senato a ciò esso vegga senza ambiguità nell'emendamento Plezza qual è la disposizione sulla quale esso emetterà il suo voto. Nel proporre quest'aggiunta, pareva che l'onorevole senatore intendesse trattarsi unicamente di un proprietario il quale, cessando per alcun tempo la coltura di un'antica risaia, dovesse avere la facoltà di sostituirla a quella una nuova e di egual superficie, in qual si voglia altra parte del territorio non bandito.

In questi termini io non avrei avuta difficoltà di accostarmi all'emendamento del senatore Plezza.

Ma ora egli sembra volere implicitamente dare al suo emendamento un'interpretazione assai più larga, e che non risulta chiaramente dai termini dell'emendamento stesso.

Egli vorrebbe che s'intendesse che il Senato, accettando quest'emendamento, accetti pure quest'estensione, cioè che sia anche permesso di stabilire una risaia nuova in una parte qualunque di territori non banditi, purchè si dimostri che, o dal medesimo proprietario, o da altri proprietari si cessi in quell'anno la coltura di una eguale superficie di antica risaia.

Io desidero sia senza equivoco dichiarato quale delle due versioni sia la vera: se cioè l'emendamento Plezza nei termini in cui è concepito si applichi solamente a sostituzione di risaie appartenenti ad uno stesso proprietario; oppure se esso si applichi egualmente alla sostituzione di risaie di proprietari diversi, dei quali l'uno cessi la propria, e l'altro ne sostituiscia una nuova.

DI POLLONE. Chieggo la parola.

GIULIO, relatore. Se quest'ultimo fosse il senso vero in cui l'emendamento dell'onorevole senatore Plezza si dovesse intendere, mi parrebbe di sostare un momento prima di accettarlo: esso verrebbe ad accrescere la mole delle decisioni da darsi dagli intendenti in una quindicina di giorni, d'accrescerle a segno tale, che io credo che anche un doppio termine loro non potesse bastare per sbrigarle.

Io credo che quest'aggiunta comprometterebbe il buon effetto di tutta questa legge; che tante sarebbero queste dimande di sostituzione, che tante sarebbero le indagini che

converrebbe fare al fine di accertare che veramente alle nuove risaie del proprietario A, corrisponda per eguale superficie l'antica risaia soppressa del proprietario B, poichè la somma degli incombeni imbroglierebbe inestricabilmente l'applicazione della legge. Quindi senza oppormi assolutamente a questo emendamento, credo che esso meriti di essere ben meditato prima di accoglierlo con questo significato così esteso.

DI POLLONE. Mosso dal convincimento che, stante l'ora tarda in cui versa la discussione, non è possibile che la votazione della presente legge sia fatta in questa stessa seduta, mi avanzo a proporre al Senato di voler rimandare i due emendamenti Plezza e Alfieri all'ufficio centrale, ed a giustificare la mia proposta aggiungerò due brevi considerazioni, senza fermarmi sulla prima, cioè che la questione sin qui discussa, invece di chiarirsi al lume della discussione, si è invece alquanto oscurata, e mi sembra quindi utile che l'ufficio, se così lo credo, prendendola domattina a novella disamina, possa maturarla, e proporre al Senato una soluzione della difficoltà insorta chiara e precisa, la quale tolga ogni dubbio sulla portata dell'emendamento Plezza.

Riguardo all'aggiunta del senatore Alfieri, sottoposta ai voti del Senato, io ritengo che sia giustissima, ma non posso accostarmi al modo di risolvere l'emergenza dal proponente sollevata. Il volere attribuire al ministro dell'interno

la facoltà di concedere permisioni di ridurre a coltura di risaie terreni che non vi andarono mai soggetti, anzi lo esigere la solennità dell'emanazione di un reale decreto per sanzionare una tale permissione, si è, a parer mio, favorire il sistema di centralizzazione, ampliarlo, ciò che, ripeto, nel modo di vedere e mio e di molti altri, è contrario al vero interesse amministrativo dello Stato, sistema che è ormai tempo di limitare e non di allargare. Io penso che agli intendenti generali, agli intendenti provinciali, i quali meglio conoscono le località, deve preferibilmente essere devoluta dalla legge la facoltà di concedere o di negare le permisioni di che si tratta, previe sempre quelle formalità necessarie a tutelare e il diritto della proprietà e quello dell'interesse pubblico.

Prego adunque il Senato per questo principale motivo di rimandare all'ufficio centrale le due proposizioni, onde esso ne faccia accurato studio, e rischiararsi coi lumi di che è fornita i dubbi che ancora tengono in sospenso le nostre opinioni.

PRESIDENTE. Si propone una questione sospensiva, vale a dire che l'emendamento Plezza e l'aggiunta Alfieri sieno rimandati all'ufficio centrale, il quale li esamini, e ne faccia il rapporto nella tornata pubblica di domani.

Domando se la proposta Di Pollone è appoggiata.

(È appoggiata.)

(Posta ai voti, è approvata.)

Le seduta è levata alle ore 4 3/4.